

**Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5****Norme per il governo del territorio. (\*)**

(Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 20.01.1995)

Titolo I – Finalità e indirizzi (1).....	1
Titolo II – Soggetti e funzioni (1).....	1
Titolo III – Norme transitorie.....	1
Art. 37 – Adempimenti della Regione (2).....	1
Art. 38 – Adempimenti della Provincia (2).....	1
Art. 39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.....	1

**Titolo I – Finalità e indirizzi (1)****Titolo II – Soggetti e funzioni (1)****Titolo III – Norme transitorie***Art. 37 – Adempimenti della Regione (2)**Art. 38 – Adempimenti della Provincia (2)**Art. 39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali*

1. I Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995 o ai sensi dell'articolo 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere ratificata da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i Comuni che l'hanno ratificata all'osservanza delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del Consiglio regionale è adottata sentiti le Province e i Comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali. (3)

1 bis. Nel fissare le scadenze di cui al comma 1 gli enti tengono conto della necessità di coordinare a scala territoriale la formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali al fine di affrontare congiuntamente particolari tematiche di rilievo sovracomunale desumibili dagli obiettivi e dagli indirizzi del P.I.T. e dei P.T.C., quali:

- a) il dimensionamento, l'integrazione e la distribuzione in modo organico a scala territoriale dei tessuti insediativi e del complesso delle funzioni urbane e dei servizi;
- b) l'individuazione di insediamenti produttivi che costituiscono comparti da tutelare per le attività industriali e di servizio;
- c) l'individuazione di situazioni in cui debbano essere migliorati i livelli di mobilità delle persone, delle merci e dei servizi in relazione alla localizzazione di funzioni a scala territoriale;
- d) il consolidamento e la valorizzazione del complesso delle aree di protezione naturale, nonché delle attività e degli insediamenti rurali, per preservare e riqualificare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-culturale e naturalistico presente nel territorio rurale. (4)

2. Decorse le scadenze di cui al comma 1 e fino alla data della

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dell'atto d'adozione del Piano strutturale, la concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente nei casi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nei casi di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e per gli interventi previsti dai programmi pluriennali d'attuazione già approvati. Ulteriori interventi possono essere consentiti qualora sia approvata a mezzo di accordo di pianificazione con la partecipazione della Regione e della Provincia una variante allo strumento urbanistico generale vigente che assicuri:

- a) la compatibilità con gli obiettivi fissati dalla deliberazione del Consiglio comunale di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale;
- b) la compatibilità delle previsioni con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale della Regione e della Provincia;
- c) l'adeguatezza del piano rispetto alle finalità e agli indirizzi del titolo I della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 5. (5)

2 bis. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del Piano strutturale e fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto d'adozione del Regolamento urbanistico. (6)

3. Prima dell'approvazione dei P.T.C. o degli atti di cui all'art. 38, secondo comma, i Comuni possono provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato d'intervento; in tal caso è necessaria la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 36

**Note**

\*. V. anche l.r. 28 dicembre 2000, n. 81, recante: "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

1. Titolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 200.

2. Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 200.

3. Comma sostituito con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88, art. 15, sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n. 25, art. 1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7, art. 1.

4. Comma inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7, art. 1.

5. Comma sostituito con l.r. 17 marzo 2000, n. 25, art. 1 ed ora così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 7, art. 1.

6. Comma aggiunto con l.r. 17 marzo 2000, n. 25, art. 1.